

REGOLAMENTO (CE) N. 1727/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 308/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2158/92 prevede la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intese ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi;

(2) considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, per tale partecipazione finanziaria è data priorità ai programmi, presentati dagli Stati membri, intesi ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi;

(3) considerando che, per motivi di efficacia, semplificazione e razionalizzazione delle procedure a livello nazionale e comunitario, è necessario accorpate annualmente a livello di Stato membro, sotto forma di un programma nazionale, le diverse azioni per le quali è richiesto un contributo finanziario della Comunità;

(4) considerando che è necessario determinare, per il programma nazionale, le modalità di presentazione della domanda di contributo e gli elementi che deve comprendere al fine di facilitarne l'istruzione;

(5) considerando che è necessario prevedere un sistema di anticipi del contributo finanziario comunitario affinché lo Stato membro possa garantire una gestione finanziaria efficace del programma nazionale;

(6) considerando che le domande di anticipo e di pagamento del saldo del programma nazionale, presentate dalle autorità competenti alla Commissione, devono recare alcuni elementi atti ad agevolare l'esame della regolarità delle spese;

(7) considerando che la Commissione deve essere informata sulla realizzazione delle azioni nei modi e nei termini previsti dalla decisione di concessione di un contributo;

(8) considerando che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire un controllo efficace della realizzazione delle azioni del programma nazionale;

(9) considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 2158/92 e del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽³⁾, gli Stati membri devono accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dalla Comunità e recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze; che tali somme costituiscono spese non giustificate per il bilancio comunitario, e devono pertanto essere rimborsate alla Comunità;

(10) considerando che se i controlli della Commissione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2158/92 fanno emergere delle irregolarità, lo Stato membro dovrebbe potersi esprimere sulla situazione riscontrata; che, se l'irregolarità viene confermata, le somme di cui trattasi costituiscono spese non giustificate per il bilancio comunitario e devono pertanto essere rimborsate alla Comunità;

(11) considerando che occorre conseguentemente abrogare il regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1460/98 ⁽⁵⁾;

(12) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I programmi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92 devono essere elaborati annualmente a livello nazionale. Il programma nazionale deve comprendere l'insieme delle domande di contributo inoltrate a norma dell'articolo 4 suddetto. Esso deve contenere i dati e i documenti indicati nell'allegato I del presente regolamento e fornire gli elementi di cui all'articolo 2. Lo Stato membro presenta tale programma alla Commissione in due esemplari nella forma indicata nell'allegato I.

2. Il programma nazionale di cui al paragrafo 1 ha una durata massima di tre anni a decorrere dalla data di notificazione della decisione della Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2158/92 e non è prorogabile.

Articolo 2

Il programma di cui all'articolo 1 deve comprendere:

⁽¹⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3.⁽²⁾ GU L 51 del 21.2.1997, pag. 11.⁽³⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 118 del 14.5.1993, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 193 del 9.7.1998, pag. 20.

- a) un elenco descrittivo dei documenti giustificativi che i beneficiari devono fornire; per documento giustificativo si intende qualsiasi documento, redatto in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro interessato, oppure in conformità dei provvedimenti adottati dall'autorità competente, atto a comprovare che le condizioni stabilite per ciascuna domanda individuale sono soddisfatte. L'elenco descrittivo contiene la designazione dei documenti giustificativi e l'indicazione delle disposizioni o dei provvedimenti sulla cui base i documenti stessi sono stati redatti, nonché una breve descrizione del contenuto dei suddetti documenti;
- b) il modello dei formulari con i quali i beneficiari presentano la domanda di pagamento. Tali formulari devono comprendere almeno un riassunto delle spese effettuate e una tabella comparativa delle misure previste e di quelle realizzate, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo;
- c) una descrizione dei metodi di controllo e di gestione predisposti per garantire un'applicazione efficace delle azioni del programma, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2158/92.

Lo Stato membro comunica inoltre gli aggiornamenti successivi della documentazione di cui al primo comma.

Articolo 3

1. L'autorità competente può chiedere un anticipo fino al 30 % del contributo finanziario comunitario al programma nazionale non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla data di notificazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può chiedere un secondo anticipo, pari al massimo al 30 %, qualora dimostri che il 60 % del primo anticipo relativo allo stesso programma è stato utilizzato. Questo secondo anticipo può essere aumentato al 50 % qualora il 90 % del primo anticipo sia stato utilizzato.
3. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo il ricevimento e l'approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale, del descrittivo finanziario definitivo e della domanda di pagamento finale del programma nazionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Articolo 4

1. L'autorità competente trasmette ogni sei mesi, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di notificazione della decisione della Commissione relativa al programma, una distinta dei versamenti effettuati a favore dei beneficiari, conformemente all'allegato II, corredato di uno stato di avanzamento dei lavori.
2. L'autorità competente deve presentare alla Commissione le domande di pagamento degli anticipi e del saldo relativi al programma nazionale in due esemplari, conformemente all'allegato III.

Articolo 5

1. Quando recupera somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze, lo Stato membro deve rimborsarle alla Comunità.
2. Quando la Commissione constata, nel termine di quattro anni dal pagamento del saldo, un'irregolarità concernente un'operazione finanziata dalla Comunità e la somma in questione non è stata rimborsata alla Comunità a norma del paragrafo 1, essa presenta la situazione allo Stato membro in questione dandogli la facoltà di presentare le sue osservazioni.
3. Se, dopo aver esaminato la situazione e le eventuali osservazioni dello Stato membro in questione, la Commissione constata che l'irregolarità è confermata, lo Stato membro deve rimborsare le somme di cui trattasi.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande di contributo presentate anteriormente al 1° novembre 1998.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(presentazione dei programmi)

Dati relativi al programma nazionale dell'anno 200..

1. Responsabile per l'autorità competente: (nome, indirizzo, tel., fax, e-mail della persona/organismo responsabile)
2. Descrizione del programma e ubicazione delle azioni previste
3. Zone a rischio di incendi di cui trattasi (ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92)
4. Contributo del programma alla realizzazione del(i) piano(i) di protezione delle foreste contro gli incendi (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2158/92) per le zone considerate
5. Durata del programma, data di inizio e di fine esecuzione del programma e programmazione provvisoria della realizzazione
6. Costo totale del programma e contributo richiesto (percentuale del costo totale)
7. Ripartizione dei costi in funzione delle varie misure (compilare specificamente la tabella 1)
8. Descrizione delle varie domande incluse nel programma nazionale (compilare la tabella 2; utilizzare un formulario per richiedente) e riepilogo delle varie domande (compilare la tabella 3)
9. Programmazione finanziaria del programma nazionale (compilare specificamente la tabella 4)
10. Conferma che i lavori non saranno avviati prima della presentazione dei programmi: No — Sì (cancellare la risposta non pertinente)
11. Organismo a beneficio del quale saranno effettuati i versamenti ed estremi bancari
12. Elenco descrittivo dei documenti giustificativi che i beneficiari devono fornire; modello dei formulari con i quali i beneficiari presentano la domanda di pagamento; descrizione dei metodi di controllo e di gestione predisposti per garantire un'applicazione efficace delle azioni del programma
13. Conferma che non sarà presentata ad altri Fondi comunitari alcuna richiesta che faccia parte del programma

data

firma e timbro

Tabella 1: Ripartizione dei costi in funzione delle varie misure

Natura delle misure	Unità	Quantità	Costo totale	Partecipazione non comunitaria				Contributi richiesti
				Partecipazione pubblica			Partecipazione privata	
				Stato	Regione	Altri fondi pubblici		
1. <i>Individuazione delle cause d'incendio di foresta e determinazione dei mezzi per combatterle:</i>								
1.1. studi sull'individuazione delle cause d'incendio e sulla loro origine								
1.2. studi su proposte di azioni intese a ridurre le cause d'incendio e la loro origine								
1.3. campagne d'informazione e di sensibilizzazione								
2. <i>Creazione o miglioramento di sistemi di prevenzione esistenti:</i>								
2.1. creazione di infrastrutture di protezione:								
2.1.1. sentieri forestali								
2.1.2. piste								
2.1.3. punti d'acqua								
2.1.4. barriere, decespugliamenti, fasce tagliafuoco								
2.2. avvio di operazioni di mantenimento delle barriere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco								
2.3. operazioni di silvicoltura preventive								
3. <i>Creazione o miglioramento di sistemi di sorveglianza:</i>								
3.1. fissi								
3.2. mobili								
3.3. materiali di comunicazione								
4. <i>Formazione di personale altamente specializzato</i>								
5. <i>Studi analitici, progetti pilota e dimostrativi riguardanti nuovi metodi, tecniche e tecnologie</i>								
Totale								

Tabella 2: Descrizione delle domande individuali
(Un formulario per richiedente)

1. Numero della domanda: Titolo:	Numero del piano di protezione (1):
	Zona di medio/alto rischio (2)

2. Richiedente (nome/indirizzo)

3. Tipo di azione di cui trattasi e coerenza con il piano

4. Descrizione delle misure e ripartizione dei costi per azione (rispettando la numerazione ripresa nella tabella 1)				
<u>esempio:</u> — misura n. 2.1.1 (sentieri forestali): <table border="0" style="margin-left: 40px;"><tr><td>quantità: 3 km</td><td>costo totale: xxx EUR</td></tr></table> — misura n. 2.1.3 (punti d'acqua): <table border="0" style="margin-left: 40px;"><tr><td>quantità: 2</td><td>costo totale: xxx EUR</td></tr></table> ecc.	quantità: 3 km	costo totale: xxx EUR	quantità: 2	costo totale: xxx EUR
quantità: 3 km	costo totale: xxx EUR			
quantità: 2	costo totale: xxx EUR			

5. Ubicazione (con pianta)

6. Costo totale della domanda e contributo richiesto
--

(1) Si tratta del numero di piano di protezione delle foreste contro gli incendi che ha ricevuto il parere favorevole della Commissione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2158/92.

(2) Cancellare la risposta non pertinente; si tratta di precisare se la zona oggetto della domanda appartiene ad una zona di alto o medio rischio d'incendi di foresta ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92.

Tabella 3: Riepilogo delle domande del programma

Numero della domanda	Titolo	Richiedente	Costo totale	Costi ammissibili	Contributo richiesto		priorità ⁽¹⁾	zona di rischio ⁽²⁾
					EUR	% dei costi ammissibili		

⁽¹⁾ Priorità 1, 2 o 3.

⁽²⁾ Indicare 1 per zona ad alto rischio, 2 per zona a medio rischio, 3 per zona a rischio misto.

Tabella 4: Programmazione finanziaria del programma nazionale

	Anno n+1 ⁽¹⁾		Anno n+2		Anno n+3	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
Importo del primo anticipo						
Importo del secondo anticipo						
Pagamento del saldo						

⁽¹⁾ Si considera che il programma nazionale è presente per l'anno n; il primo anticipo potrebbe quindi essere richiesto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno n+1.

*ALLEGATO II***Osservazioni preliminari**

Le domande di anticipo, le domande di pagamento, le distinte semestrali e gli stati di avanzamento dei lavori, nonché le informazioni complementari devono essere presentate in due esemplari alla:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Unità VI FII 2
Rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

Distinte dei versamenti semestrali ai beneficiari

Il formulario da utilizzare è ripreso nella tabella 1.

Stato di avanzamento dei lavori

Il formulario da utilizzare è ripreso nella tabella 2.

Tabella 1: Attestato semestrale relativo al programma nazionale dell'anno 200..

Semestre dall'1/ ../200.. all'1/ ../200.. (periodo t)

a	b	c	d	(e)=(c)+(d)
Contributo totale concesso	Anticipi cumulati ricevuti dalla Commissione per il programma dell'anno 200...	Pagamenti cumulati effettuati per conto della Commissione ai beneficiari fino alla fine del periodo t-1 ⁽¹⁾	Pagamenti effettuati ai beneficiari per conto della Commissione ai nel periodo t ⁽²⁾	Pagamenti cumulati effettuati per conto della Commissione ai beneficiari fino alla fine del periodo t

⁽¹⁾ Colonna (e) dell'attestato precedente.

⁽²⁾ Pagamento effettuato nel corso del semestre indicato nel titolo.

Tabella 2: Stato di avanzamento dei lavori

Semestre dall'1/ ../200.. all'1/ ../200..

Numero della domanda	Titolo	Richiedente	Realizzazione ⁽¹⁾	Tasso di realizzazione	Osservazioni

⁽¹⁾ 1: in corso di realizzazione; 2: ultimato; 3: abbandonato.

ALLEGATO III

Domanda di pagamento del primo anticipo per il programma nazionale approvato nel 200.. ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92

Numero del programma nazionale:

Importo dell'anticipo richiesto ⁽¹⁾: EUR

Estremi bancari:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia/codice:

Telefono/fax, telex, indirizzo di posta elettronica di conto:

Numero di conto:

Intestatario del conto:

Fatto a, il

Per l'autorità competente
(firma e timbro)

⁽¹⁾ Fino al 30 % del contributo concesso al programma nazionale nella decisione della Commissione.

Domanda di pagamento del secondo anticipo per il programma nazionale approvato nel 200.. ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92

Numero del programma nazionale:

Importo dell'anticipo richiesto ⁽¹⁾: EUR

Dichiarazione:

L'autorità competente conferma che:

- 1) il 60 % del contributo ammissibile relativo alla prima rata è stato versato ai beneficiari sulla base dei documenti giustificativi di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1727/1999/CE [presente regolamento];
- 2) i controlli sono stati effettuati in conformità dei metodi di controllo comunicati alla Commissione.

Estremi bancari:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia/codice:

Telefono/fax, telex, indirizzo di posta elettronica:

Numero di conto:

Intestatario del conto:

Fatto a, il

Per l'autorità competente
(firma e timbro)

⁽¹⁾ Fino al 30 % del contributo concesso al programma nazionale nella decisione della Commissione (può essere portato al 50 % se il 90 % del primo anticipo è stato utilizzato).

Certificato per il pagamento del saldo del programma nazionale dell'anno 200..

Numero del programma nazionale:

Pagamenti cumulativi effettuati ai beneficiari per conto della Commissione: EUR

Pagamenti cumulativi ricevuti dalla Commissione: EUR

Importo del saldo richiesto

Dichiarazione relativa al saldo

L'autorità competente incaricata dell'esecuzione delle misure prese in virtù del regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, in conformità dell'articolo 7 dello stesso regolamento, certifica che:

- 1) i documenti giustificativi enumerati nell'elenco descrittivo trasmesso alla Commissione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1727/1999 sono stati controllati;
- 2) i lavori previsti nel programma sono iniziati il nel luogo stabilito;
- 3) la realizzazione dell'insieme del programma si è conclusa il
- 4) l'ammontare degli esborsi effettivi riferiti a spese ammissibili è di EUR;
- 5) l'ammontare di cui sopra è ripartito tra i diversi tipi di misura come precisato nella tabella;
- 6) ha constatato sul posto che i lavori realizzati sono conformi a quelli precisati nella documentazione allegata alla domanda di contributo, in base alla quale la Commissione ha preso la decisione;
- 7) l'importo recuperabile dell'imposta sul valore aggiunto, incluso nelle spese dichiarate, ammonta a EUR
- 8) Estremi bancari:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia/codici:

Telefono/fax, telex, indirizzo di posta elettronica:

Numero di conto:

Intestatario del conto:

Fatto a, il

Per l'autorità competente
(Firma e timbro)

Tabella comparativa

Natura delle misure	Unità	Lavori previsti		Lavori realizzati		Osservazioni
		Quantità	Costi in EUR	Quantità	Costi in EUR	
1. Individuazione delle cause d'incendio di foresta e determinazione dei mezzi per combatterle: 1.1. studi sull'individuazione delle cause d'incendio e sulla loro origine 1.2. studi su proposte di azioni intese a ridurre le cause d'incendio e la loro origine 1.3. campagne d'informazione e di sensibilizzazione						
2. Creazione o miglioramento di sistemi di prevenzione esistenti: 2.1. creazione di infrastrutture di protezione: 2.1.1. sentieri forestali 2.1.2. piste 2.1.3. punti d'acqua 2.1.4. barriere, decespugliamenti, fasce tagliafuoco 2.2. avvio di operazioni di mantenimento delle barriere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco 2.3. operazioni di silvicoltura preventive						
3. Creazione o miglioramento di sistemi di sorveglianza: 3.1. fissi 3.2. mobili 3.3. materiali di comunicazione						
4. Formazione di personale altamente specializzato						
5. Studi analitici, progetti pilota e dimostrativi riguardanti nuovi metodi, tecniche e tecnologie						
Totale						